

**DELIBERA N. 151/00**

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA PER LA DEFINIZIONE DI  
CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI RISOLUZIONE DI  
CONTROVERSIE E PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI  
ATTRIBUITE ALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 5, 7 E 9, DELL'ARTICOLO 26, COMMA  
3 E DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23  
MAGGIO 2000, N. 164**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che:
  - l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede, tra l'altro, che gli importatori di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, per ciascun contratto i seguenti elementi: a) termini temporali e possibili estensioni previsti nel contratto; b) quantità contrattuali comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate; d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema;
  - l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che "l'attività di importazione di gas naturale prodotto da Paesi appartenenti all'Unione europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono tale attività devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e all'artigianato

- e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5”;
- l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnesso con il sistema di altri stati, nonché le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e all'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite ad un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete”;
  - l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorità, ove ritenga di concedere la deroga richiesta all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay", notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE;
  - l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale”;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - Visto l'articolo 3 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione di criteri per l'esercizio delle attività di risoluzione di controversie e per le funzioni in materia di importazioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 7 e 9, dell'articolo 26, comma 3 e dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (PROT. AU/00/220);
  - Ritenuto che la complessità e l'ampiezza delle materie oggetto della disposizione di cui in premessa, rendano opportuno avviare una istruttoria conoscitiva per la formulazione di criteri di risoluzione di controversie anche transfrontaliere in materia di accesso al sistema del gas naturale e per l'esercizio delle funzioni in materia di importazioni;
  - Ritenuta l'opportunità di costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, al fine di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

## DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 7 e 9, dell'articolo 26, comma 3 e dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;
- Di prevedere che il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle loro posizioni rispettive di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas e di direttore del Servizio legislativo e legale:
  - conducano ogni attività necessaria, al fine di acquisire dati, documenti e informazioni utili per gli scopi di cui al punto precedente;
  - possano costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;
  - presentino, per quanto concerne la costituzione di gruppi di lavoro informali di cui al precedente alinea, informazione all'Autorità circa la loro composizione e finalità, e le risorse interne che si prevede diano il loro apporto;
  - riferiscano all'Autorità dei risultati delle analisi e delle valutazioni eseguite ai fini dell'adozione degli atti di competenza;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.